

Legge regionale 23 maggio 1994, n.40

Modalità di convenzionamento per l'elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa

ARTICOLO 1

1. Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 37 e successive integrazioni, e di cui ai punti dal 7 al 13 dell'allegato A della LR 21 dicembre 1989, n. 86, o dati acquisiti con sistemi alternativi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per più esercizi.

ARTICOLO 2

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati a seguito della effettuazione di gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi da effettuarsi in applicazione delle norme adottate in materia dalla CEE, dallo Stato e dalla Regione.

ARTICOLO 3

1. In considerazione della indilazionabile necessità di procedere all'elaborazione dei dati delle ricette di cui all'art. 1 ed in attesa dell'espletamento della gara per l'affidamento del relativo servizio indetta ai sensi dell'art. 2, è dato incarico al "Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico per l'Italia Nord-Orientale", riconosciuto come persona giuridica con DPR 13 ottobre 1969, n. 1106, di svolgere gli anzidetti servizi fino alla stipula del contratto di cui all'art. 1, e comunque non oltre il 31-12-1994, per un onere di spesa pari a L. 50.775.000 mensili.

ARTICOLO 4

1. Alla spesa di cui all'art. 1 stimata per il triennio 1994-1996 in lire 2.300.000.000 si fa fronte nel modo seguente:

- a) quanto all'onere per l'anno 1994 di L. 300.000.000 mediante imputazione al cap. 17270;
- b) quanto agli oneri di L. 2.000.000.000 per il biennio 1995-1996, riferiti in misura di L. 1.000.000.000 in ciascun anno, mediante imputazione al bilancio pluriennale 1994/1996, rispettivamente alle quote per gli anni 1995 e 1996 del programma obiettivo 7: Emergenze Sociali - Difesa della salute e relative strutture cod. 1.1.A.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'anno 1995 con legge di bilancio.

3. Alla spesa di cui all'art. 3 stimata in L. 450.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 17270 del bilancio 1994.